

ALLEGATO A) Istruzioni operative

Principi generali

Le Leggi Regionali n. 24/1994 e n. 6/2004 (in particolare l'art. 45 della L.R. 6/2004) rappresentano il quadro normativo di riferimento per la costituzione di un Elenco dei revisori dei conti.

Il presente provvedimento modifica la disciplina di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1109 dell'11 luglio 2016, in ordine all'Elenco dei soggetti idonei (di seguito denominato Elenco), in base a requisiti predeterminati, ad essere nominati dalla Regione (Giunta regionale/Presidente) quali revisori dei conti/componenti dei collegi sindacali.

La disciplina si applica alle nomine di revisori dei conti, effettivi e/o supplenti, che la Regione effettua in organi di enti, aziende, società, associazioni e fondazioni laddove le stesse siano previste da legge o da statuto dell'Ente.

Resta fermo quanto previsto dalla L.R. 18/2012 in materia di nomina dei revisori per la Regione Emilia-Romagna di competenza dell'Assemblea legislativa.

Requisiti per l'iscrizione all'Elenco regionale

Possono iscriversi all'Elenco coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

- iscrizione al registro dei revisori legali dei conti costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 39/2010 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057)";
- iscrizione al registro dei revisori legali dei conti non inferiore a cinque anni, da calcolarsi dalla data di iscrizione all'Elenco nazionale fino alla data di richiesta di inserimento nell'Elenco regionale;

Al momento della nomina, oltre alla verifica circa i requisiti dichiarati in fase d'iscrizione, verranno accertati il possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 24/94 e di tutti quelli necessari in riferimento alla nomina da effettuare.

Modalità e condizione per l'iscrizione

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche, come sottoindicate.

Non saranno ammesse iscrizioni presentate con modalità diverse.

I professionisti potranno compilare l'iscrizione attraverso la piattaforma disponibile al link: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/Comunicazioni.aspx?reqalias=REVISORI> seguendo le indicazioni ivi riportate.

Alternativamente, potranno accedere dal sito istituzionale dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso che porta attraverso Leggi, atti, bandi e concorsi alle Opportunità di lavoro in Regione / Concorsi fino al link relativo all'Elenco dei revisori dei conti per le nomine della Giunta e del Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Al momento dell'iscrizione il professionista inserisce:

1. i propri dati anagrafici, ivi incluso il possesso della cittadinanza europea;
2. la data di iscrizione all'albo nazionale dei revisori che deve essere non inferiore a cinque anni;
3. il curriculum vitae aggiornato in formato europeo (dati anagrafici, percorso di studi/formazione accademica, titoli di abilitazione, esperienze professionali maturate, incarichi svolti e relative date, ecc.).

I dati personali forniti saranno raccolti e trattati per la formazione dell'Elenco dei revisori ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento U.E. n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), così come precisato nell'informativa presente sulla piattaforma.

Il professionista indica, se interessato, gli ambiti di intervento di enti, società, aziende, associazioni, fondazioni presso cui chiede di svolgere la propria attività di revisore/sindaco, suddivisi secondo i seguenti raggruppamenti per materia:

- sanità/sociale;
- attività produttive; in tale ambito sono ricomprese tutte le società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, indipendentemente dall'ambito di attività;
- cultura/istruzione;
- agricoltura;
- ambiente/territorio.

Le scelte relative a tali ambiti si intendono preferenziali e non vincolanti per l'Amministrazione regionale.

Trattandosi di opzione facoltativa, è possibile esercitare la facoltà di scelta indicando anche tutti gli ambiti presenti. È altresì possibile modificare l'ambito o gli ambiti precedentemente indicati.

Qualora se ne verifichi la necessità, l'elenco degli ambiti può essere modificato o integrato mediante determinazione dirigenziale.

Non sono previsti termini per effettuare la richiesta di iscrizione

all'Elenco regionale, che quindi può essere effettuata in ogni momento.

Il professionista già iscritto all'Elenco è tenuto a comunicare tempestivamente, mediante accesso alla piattaforma, integrazioni, variazioni, modificazioni e aggiornamenti dei dati precedentemente inseriti, ivi compreso il curriculum vitae.

Validità temporale delle iscrizioni all'Elenco

Le disposizioni del presente documento si applicano a decorrere dalla data di adozione del presente atto.

Le iscrizioni hanno validità per 10 anni a decorrere dalla data di iscrizione o dalla data di aggiornamento della stessa fino al 31 dicembre del decimo anno. Annualmente, ad inizio anno, saranno pertanto eliminati dall'Elenco coloro che non avranno aggiornato la propria iscrizione nell'ultimo decennio.

Pubblicità e trasparenza

Per assicurare massima pubblicità e trasparenza, l'aggiornamento della disciplina per la gestione dell'Elenco è pubblicato nel BURERT e nella pagina del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna in cui è disponibile la nuova piattaforma.

Disposizioni finali e transitorie

Le iscrizioni presentate in precedenza, a partire dalla costituzione dell'Elenco nel 2016, restano valide.

Tutte le iscrizioni presentate prima del 1° gennaio 2024 saranno migrate nella nuova piattaforma adottata dalla Regione entro il termine indicato nella pagina di accesso alla piattaforma.